

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-B), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; Comastri e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
CASCIA (PCI)	4, 6, 8 e <i>passim</i>
DIANA (DC)	4, 14
DI NICOLA (PSI)	10, 14
MELANDRI (DC)	7, 9, 13 e <i>passim</i>
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	3, 6, 7 e <i>passim</i>
VENTURI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399-888-B), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno del legge: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» di iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri; già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 24 luglio.

VENTURI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insisto nel ritenere che sostanzialmente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non alterano l'impianto di questa legge. A proposito si pone però il problema se approvare puramente e semplicemente le modifiche apportate dalla Camera a questo provvedimento, oppure se modificare ulteriormente questa legge.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 3 ritengo necessario emendare il primo comma con talune modifiche che da una parte soddisfino le esigenze prospettate dai colleghi della Camera dei deputati e dall'altra risolvano le preoccupazioni emerse nella nostra Commissione. Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 3 ritengo opportuno ricollegarsi alla cosiddetta legge Salari: «La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati», eliminando quel riferimento alle aree malcoltivate presente nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In accoglimento della proposta avanzata dal senatore Melandri, proporrei di inserire, dopo il primo, un comma aggiuntivo che stabilisca che nei terreni demaniali, nonché nelle oasi, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, centri di produzione di selvaggina e negli altri ambiti protetti la raccolta dei tartufi è consentita solo previo assenso degli enti gestori o concessionari.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 3 ritengo che la modifica ad esso apportata dalla Camera dei deputati non alteri la portata della disposizione. Anzi, a mio parere questa nuova formulazione rende la disposizione stessa più incisiva. Sono inoltre favorevole al comma aggiuntivo inserito dalla Camera dei deputati dopo il secondo comma dell'articolo 3, divenuto terzo comma nel nuovo testo.

Il quarto comma dell'articolo 3, invece, deve a mio parere essere modificato. Ritengo infatti più opportuno il riferimento alla messa in

opera di un congruo numero di piante tartufigene piuttosto che il riferimento, approvato dalla Camera dei deputati, alla messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro per la definizione di tartufaie naturali migliorate ed incrementate. Poichè il terzo comma inserito nel testo della Camera dei deputati stabilisce che gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, è chiaro che le tartufaie controllate o coltivate saranno riconosciute soltanto se vi è questo congruo numero di piante tartufigene che le hanno incrementate e migliorate. Concordo perciò con quanto affermato dai senatori comunisti nel loro emendamento: la messa a dimora di duecento piante tartufigene non può essere sempre giudicata congrua. Mi dichiaro inoltre favorevole alla modifica apportata dalla Camera al sesto comma dell'articolo 3.

Devo invece dichiararmi contrario alla soppressione della lettera f) del secondo comma dell'articolo 18 del testo approvato dal Senato, operata dalla Camera dei deputati. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento presentato dai senatori comunisti tendente al ripristino della suddetta lettera f) del secondo comma dell'articolo 18. Questo ripristino restituirebbe all'articolo 18 il suo contenuto originario, in armonia con l'intero disegno di legge ed in particolare con l'articolo 5 del provvedimento.

Le mie proposte, perciò, concordano in linea di principio con le esigenze prospettate dai colleghi della Camera dei deputati, ma nello stesso tempo tengono nel dovuto conto le osservazioni e le perplessità avanzate dai colleghi senatori.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Voglio comunicare alla Commissione che il Comitato tecnico venatorio nella sua riunione della scorsa settimana si è occupato del problema delle aziende faunistico-venatorie sollevato nell'emendamento del senatore Melandri ed anche poco fa del relatore. Alla riunione del Comitato sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni per la protezione dell'ambiente che hanno evidenziato la necessità di estendere il divieto di raccolta dei tartufi alle aree naturali protette. In realtà, poichè le leggi istitutive dei parchi e riserve naturali prevedono già una serie di divieti che si estendono a tutto l'universo compreso nelle zone delimitate e protette, non sarebbe necessaria un'ulteriore specificazione del divieto per quanto riguarda l'eventuale presenza di tartufi all'interno di queste aree.

Il Comitato propone questa formulazione che nella sostanza non è diversa da quella espressa dal relatore, ma che ho il dovere di rappresentarvi.

L'articolo 3 andrebbe così riformulato: «La raccolta dei tartufi è libera ad eccezione che nei territori adibiti alla protezione e all'allevamento della fauna selvatica a norma della legge 27 novembre 1967, n. 968, e delle aree naturali protette».

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Questa formulazione è più limitativa: i rappresentanti di queste esigenze sostenevano la necessità di vietare la raccolta salvo il permesso.

DIANA. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore e con le sue proposte di emendamento. Mantengo qualche perplessità sul problema delle tartufaie controllate.

È chiaro cosa si intende per tartufaia coltivata, un terreno sul quale sono state messe a dimora delle piante tartufigene che se non vado errato sono soltanto le querce; in commercio esistono piantine di querce micorrizzate e pertanto chi voglia impiantare una tartufaia, deve mettere a dimora delle querce. Le duecento piante per ettaro sono in questo caso forse addirittura eccessive, perchè creerebbero una foresta troppo fitta.

Anche per la tartufaia controllata, quando si parla di congruo numero di piante da mettere a dimora, si parla sempre di querce. Nella seduta precedente si era detto che anche un noccioleto tartufigeno può essere una tartufaia controllata, ed in questo caso non si metterebbe a dimora neppure un limitato numero di piante di quercia. Nel caso della tartufaia controllata preferirei quindi precisare gli interventi di messa a dimora di piante. Altrimenti, infatti, verrebbe meno la differenza tra tartufaia controllata e coltivata, ed inoltre potremmo causare dei danni a chi possiede una tartufaia impiantata su un noccioleto, su un pioppeto o su altre specie che - per quanto ne sappia io, allo stato delle attuali conoscenze - non possono essere diffuse sotto forma di piantine micorrizzate.

CASCIA. Manterremo il nostro emendamento all'articolo 3; per quanto riguarda invece le proposte attinenti le aree di ripopolamento e quelle protette, siamo favorevoli alla formulazione proposta dal rappresentante del Governo, aggiungendovi però il contenuto dell'emendamento del relatore che prevede la possibilità di raccogliere tartufi anche nel caso in cui vi sia il consenso dell'ente gestore o del concessionario.

Per quel che riguarda le tartufaie controllate, siamo favorevoli all'emendamento proposto dal relatore che prevede la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Posso essere d'accordo con il senatore Diana quando sostiene l'incompatibilità dell'immissione delle querce tartufige quando nel terreno vi siano altre coltivazioni; volevo però ricordare che in questo caso si parla di tartufaie coltivate o controllate per attribuire il diritto alla tabellazione. Nel caso in cui il proprietario non possa fare l'intervento su una tartufaia controllata, perchè l'intervento è incompatibile con le piante già presenti, non lo fa, e non è obbligatorio farlo. Mi pare quindi che la preoccupazione espressa dal senatore Diana possa per lo meno essere attenuata; siamo perciò favorevoli alla proposta del relatore volta ad introdurre il concetto di congruo numero di piante tartufigene da impiantare su una tartufaia controllata.

Credo che in questa sede non si debba elaborare una normativa dettagliata, dato che si tratta di materia sulla quale devono legiferare le Regioni, e saranno pertanto le leggi regionali a specificare dettagliatamente la normativa generale sulla base delle realtà locali.

Sono inoltre d'accordo con le altre proposte formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto ritengo opportuna una breve sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,10 e sono ripresi alle ore 11,05.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori passando all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, terreni incolti e malcoltivati.

Tutti coloro che conducono tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purchè appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Il primo comma di questo articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati. A tale comma sono stati presentati tre emendamenti. Il primo, presentato dai senatori Cascia, Margheriti, De Toffol, Carmeno, Gioino e Guarascio, tende a ripristinare l'originario testo, che recita: «La raccolta dei tartufi è libera».

Il secondo emendamento, presentato dal relatore, tende a sostituire il testo del primo comma con il seguente: «La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati».

Il terzo emendamento, presentato dal Governo, tende ad aggiungere dopo il termine «malcoltivati», le parole: «ad eccezione che nei

territori adibiti alla protezione e all'allevamento della fuana selvatica a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e delle aree naturali protette».

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori; concorda invece su quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

CASCIA. Signor Presidente, inviterei il relatore, senatore Venturi, a ritirare l'emendamento da lui presentato, perchè rispetto al testo modificato dalla Camera dei deputati, il quale afferma che «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni incolti e malcoltivati», questo emendamento in sostanza sopprime il termine «malcoltivati». Attorno a questa dizione abbiamo tutti, chi più chi meno, delle perplessità; io stesso le ho sollevate nel corso della seduta svoltasi il 24 luglio, perchè per quel che riguarda il singolo ricercatore è sempre difficile sostenere che un certo terreno è malcoltivato. Però, i ricercatori associati - e, come è noto, ve ne sono molti nelle località dove si trovano tartufi - possono promuovere una procedura per far dichiarare malcoltivato un terreno, sulla base di una legge dello Stato tuttora in vigore e quindi ampliare la possibilità della raccolta e della ricerca dei tartufi.

Pertanto, anche se la dizione introdotta dalla Camera dei deputati può ingenerare delle preoccupazioni o delle difficoltà interpretative, inviterei il relatore a ritirare l'emendamento da lui presentato.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Senatore Cascia, mi dispiace ma insisto nel far votare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti aggiuntivi al primo comma dell'articolo 3.

Il primo, presentato dal relatore, recita: «Nei terreni demaniali nonchè nelle oasi, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, centri di produzione di selvaggina e negli altri ambiti protetti ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la raccolta è consentita solo previo assenso dell'ente di gestione o concessionario».

Il secondo, presentato dal senatore Melandri, è il seguente: «La raccolta è comunque vietata nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, intervengo nella discussione per dichiarare di non insistere sulla modifica aggiuntiva da me prospettata, perchè mi pare che gli altri due emendamenti in qualche modo affrontano e tentano di dare una risposta alle stesse questioni con le quali in questa formulazione si cerca di risolvere il problema delle eccezioni alla norma generale per quanto riguarda in modo particolare le aziende faunistico-venatorie.

C'è poi la controversa questione delle aree naturali protette che non mi pare incontri favore da parte della Commissione; anzi, per essere più esplicito, mi pare di riscontrare nelle opinioni espresse un dissenso non tanto sul merito della questione quanto sull'opportunità che essa venga inserita in una normativa specifica come quella che ora stiamo esaminando.

Pertanto non insisto sull'emendamento da me presentato in modo che sia possibile al Parlamento affrontare e risolvere la questione in sede di esame e di approvazione della legge sulla protezione dell'ambiente e della natura.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento aggiuntivo da me presentato relativo ai terreni demaniali e alle zone di ripopolamento.

PRESIDENTE. Senatore Melandri, insiste per la votazione del suo emendamento?

MELANDRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo un subemendamento all'emendamento presentato dal senatore Melandri, tendente ad aggiungere, alla fine, le parole «salvo autorizzazione».

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Melandri, di cui è stata data lettura e quale risulta con il subemendamento testè approvato.

È approvato.

A questo punto ritengo opportuna un'ulteriore sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,20 e sono ripresi alle ore 11,35.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 3 è stato presentato un ulteriore emendamento aggiuntivo da parte del relatore senatore Venturi e del senatore Cascia, del seguente tenore: «È altresì vietata nelle oasi e nelle zone di ripopolamento e cattura definite ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, salvo l'autorizzazione».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3 presentato dal senatore Venturi e dal senatore Cascia.

È approvato.

Passiamo all'esame del secondo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. A tale comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Cascia e di altri senatori. Ne do lettura:

All'articolo 3, secondo comma, dopo le parole «tutti coloro che» aggiungere le parole: «hanno diritto reale di godimento sul fondo e che vi».

CASCIA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti i commi secondo e terzo dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Passiamo all'esame del quarto comma dell'articolo 3. A questo comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo è stato presentato dal relatore senatore Venturi e tende ad inserire dopo le parole «*ex novo*» le altre: «Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene».

Il secondo emendamento è stato presentato dal senatore Cascia e da altri senatori e tende a sostituire le parole: «la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro» con le altre: «congrui interventi definiti dalle leggi regionali».

VENTURI, relatore alla Commissione. Non sempre è possibile definire congruo un determinato numero di piante tartufigene. Proprio per questo a mio parere non è possibile quantificare in duecento il numero di piante tartufigene necessario per il riconoscimento di tartufaia naturale migliorata ed incrementata. Soltanto un congruo intervento di incremento potrà ottenere un tale riconoscimento.

CASCIA. Riconosco che l'emendamento presentato dal relatore è migliorativo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che fissa un numero determinato di piante tartufigene da immettere nella tartufaia controllata. Pur giudicando però migliorativo l'emendamento del relatore, debbo dire che il nostro emendamento ci sembra più

corretto perchè demanda alle leggi regionali la definizione dei congrui interventi necessari per ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata, senza limitarsi alla previsione di un congruo numero di piante tartufigene da immettere nella tartufaia stessa. Il nostro emendamento ci sembra più corretto soprattutto perchè non si può dimenticare che la competenza in questa materia spetta alle Regioni.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma dell'articolo 3, testè approvato, postula già quanto affermato nell'emendamento del senatore Cascia e di altri senatori. Approvare questo emendamento sarebbe perciò una ripetizione.

CASCIA. Questo non è vero. Il terzo comma stabilisce l'autorità competente e la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata. Il nostro emendamento invece stabilisce che deve esistere una normativa che fissi le condizioni necessarie per procedere al riconoscimento di tartufaia controllata.

MELANDRI. Concordo con il relatore: gli uffici regionali rilasciano le attestazioni su richiesta e soltanto se sia stato messo a dimora un congruo numero di piante tartufigene. Il comma precedente, cioè, suppone una configurazione da parte delle Regioni su cosa sia la tartufaia controllata, e cosa sia la tartufaia coltivata; in qualche modo quindi demanda alle Regioni la scelta dei criteri per tale definizione. La proposta del senatore Cascia è pertanto una ripetizione, in quanto - parlando di messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene così come fa il relatore, e dato che alle Regioni è rilasciato il compito di determinare se una tartufaia è coltivata o controllata - risulta chiaro che sarà la Regione stessa a scegliere i criteri e le forme che riterrà più opportune.

Mi attesterei quindi sulla posizione espressa dall'emendamento del relatore che secondo me suppone ed assorbe l'emendamento presentato dal senatore Cascia.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Ritengo che la questione su cui il relatore Venturi ed il senatore Cascia non si trovano d'accordo non sia tanto quella di determinare se spetti agli uffici regionali rilasciare l'attestazione di riconoscimento delle tartufigene controllate o coltivate, quanto quella di definire le stesse tartufigene, controllate e coltivate.

Nell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati si stabilisce che per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale migliorata e incrementata con la messa a dimora di almeno 200 piante tartufigene per ettaro. Questo emendamento trova dissenziente sia il relatore che il senatore Cascia: il relatore risolve la questione proponendo la dizione della messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; il senatore Cascia afferma all'incirca la stessa cosa, e propone di non specificare nella legge il concetto di tartufaia controllata, dando invece facoltà alle Regioni di definirlo a seconda delle circostanze.

Mi sembra quindi che - se siamo d'accordo sul fatto che si tratta di una legge-quadro e quindi sia preferibile demandare alle Regioni la definizione del congruo numero - l'emendamento presentato dal senatore Cascia non sia in contrasto con quello proposto dal relatore dal quale diverge solo perchè quest'ultimo prevede che la legge menzioni il concetto di «congruo numero», mentre l'emendamento del senatore Cascia prevede siano le Regioni a stabilire l'entità dell'intervento necessario a definire una tartufaia come controllata.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il mio emendamento lascia egualmente alle Regioni la definizione di tartufaia controllata. Il comma precedente, infatti, permette alla Regione di compiere una valutazione senza bisogno di un'apposita normativa, in quanto la previsione della messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene è già di per sè sufficiente a definire una tartufaia come controllata.

Ritengo che il mio emendamento sia più semplice, mentre quello presentato dal senatore Cascia potrebbe in qualche modo complicare le cose.

DI NICOLA. Dato che l'intervento del sottosegretario Santarelli mi è sembrato conciliativo tra le posizioni espresse dall'emendamento del relatore e quelle risultanti dall'emendamento del senatore Cascia, credo sarebbe il caso di elaborare un testo che consenta un voto unanime.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Si tratta comunque, a mio avviso, di una questione di modesta portata rispetto al contenuto ed agli obiettivi della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato al quarto comma dal senatore Cascia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato al quarto comma dal relatore Venturi.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ultimo comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che, con le modifiche testè accolte dalla nostra Commissione - e con un opportuno coordinamento dei due emendamenti aggiuntivi al primo comma, che sono stati approvati - risulta così formulato:

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati.

La raccolta è comunque vietata, salvo autorizzazione, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Tutti coloro che conducono tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purchè appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1982, n. 332.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Metto ai voti il primo comma del testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo ed il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le Regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame del secondo comma nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

CASCIA. Sul secondo comma il Gruppo comunista si asterrà in quanto si tratta di norme di dettaglio che dovrebbero essere lasciate alla discrezionalità delle Regioni. Per questi motivi ci asterremo anche sul quarto comma così come modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dei commi quarto, quinto e sesto introdotti dalla Camera dei deputati.

CASCIA. Per le ragioni ricordate in precedenza, il Gruppo comunista si asterrà sul quarto comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quarto comma introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame del sesto comma introdotto dalla Camera dei deputati.

MELANDRI. Ritengo che tale comma, che prevede l'istituzione di un apposito schedario presso l'amministrazione provinciale, crei una nuova struttura la cui istituzione, invece, potrebbe benissimo essere lasciata alla discrezionalità delle Regioni. Potrebbero essere le Regioni inoltre a decidere se istituire questo schedario presso un altro ente.

Il fatto che l'età minima dei raccoglitori non debba essere inferiore ai 14 anni non mi pare che possa costituire una norma di carattere generale; e neanche credo che abbia del tutto fondamento lasciare alle Regioni la determinazione dei 13-14-16 anni. Il discorso che poi un tesserino debba riportare generalità e fotografia del titolare è talmente minimo che credo non costituisca un problema.

Propongo pertanto la soppressione del sesto comma.

CASCIA. Signor Presidente, a proposito della disposizione che prevede l'introduzione di uno schedario presso l'Amministrazione provinciale, riteniamo che avrebbero potuto essere le Regioni a decidere in materia delegando eventualmente in luogo delle provincie altri enti quali ad esempio le comunità montane.

Per questi motivi concordiamo con quanto poc'anzi detto dal senatore Melandri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sesto comma introdotto dalla Camera dei deputati.

Non è approvato.

Il settimo e l'ottavo comma, corrispondenti ai commi terzo e quarto del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il quinto comma del testo approvato dal Senato.

MELANDRI. Signor Presidente, continuo a ritenere che non abbia senso richiedere ai proprietari particolari documentazioni aggiuntive per la raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà; quindi sono contrario alla soppressione di tale comma operata dalla Camera dei deputati.

CASCIA. Voglio aggiungere qualcosa a quanto detto dal senatore Melandri. Siccome tale comma afferma che «non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi ...» - e non solo alla questione del tesserino -, uno di essi stabilisce che «la ricerca ... deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) ...». Quindi, si tratta di norme che hanno come obiettivo la correttezza di comportamento e credo che questa debba essere richiesta, in relazione alle conseguenze sull'ambiente, anche al proprietario; per cui la soppressione da parte della Camera dei deputati è giusta, perchè non riguarda solo la questione del tesserino e dell'esame da sostenere ma anche il modo di operare la raccolta.

PRESIDENTE. Se possiedo un bosco all'interno del quale nascono dei tartufi, e ad un certo momento voglio piantarci conifere, a questo punto non sono più libero e sono impossibilitato a gestirlo.

CASCIA. Questo comma concerne solo la raccolta e gli obblighi derivanti da essa.

DIANA. Signor Presidente, qui si è in vista di un obiettivo che non è quello di correggere il comportamento, bensì di proteggere lo stato naturale dove cresce il tartufo: e chi è il miglior protettore delle aree tartufigole se non il proprietario stesso del terreno? Esso è il maggiore interessato a non alterare l'ambiente naturale dove cresce il prezioso prodotto. Capisco che il raccoglitore selvaggio che passa di là si serva di una vanga e poi non ricopra il buco, ma il proprietario del fondo no! Mi pare che ci troviamo dinanzi ad una norma superflua; i commi precedenti si riferiscono a questo. A me sembra che queste norme siano certamente rispettate dai proprietari.

Credo che sia opportuno l'inserimento di quel comma che aveva proposto giustamente il senatore Melandri nel testo attuale.

DI NICOLA. Signor Presidente, vorrei conoscere al riguardo il pensiero del rappresentante del Governo.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nessuna difficoltà ad associarmi alle affermazioni espresse poc'anzi dal senatore Diana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la proposta dei senatori Melandri e Diana, e del sottosegretario Santarelli, tendente a ripristinare il seguente comma, da inserire dopo il settimo: «Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà».

È approvata.

Il nono comma, corrispondente al sesto comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le Regioni provvedono inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brunale*, al 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le Regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo, il quarto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli da 8 a 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le Regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'ultimo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Constato che nessun senatore ha presentato proposta di ripristino di tale ultimo comma.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi;
- f) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- g) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- h) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 18, fino alla lettera e) compresa, non sono stati modificati.

La lettera f) del testo approvato dal Senato è stata soppressa dalla Camera dei deputati.

CASCIA. Propongo che venga ripristinata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la proposta del senatore Cascia, tendente a ripristinare la seguente lettera f), da inserire dopo la lettera e), nel secondo comma dell'articolo 18: «f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne».

È approvata.

La lettera g) del secondo comma non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la lettera h) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto pertanto ai voti il secondo comma nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 18, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Avverto che, in conseguenza del ripristino da parte del Senato della lettera f) soppressa dalla Camera dei deputati, l'ordine delle lettere del secondo comma viene conseguentemente modificato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Gli allegati non sono modificati dalla Camera dei deputati.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, debbo segnalare la necessità di coordinare l'Allegato 2 con il contenuto delle norme già approvate. Non si deve infatti dimenticare che questo disegno di legge risulta dall'unificazione di due disegni di legge, uno di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori ed uno di iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori. Nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori era stata proposta l'eliminazione delle limitazioni del peso minimo per le confezioni di tartufi. Non è stato però conseguentemente corretto l'Allegato 2 nel punto in cui stabilisce che il tartufo deve essere conservato in barattoli non inferiori al chilogrammo.

Sempre al fine di coordinare l'Allegato 2 a quanto già approvato, propongo che, dopo la classifica «Seconda scelta», sia inserita la classifica «Terza scelta (lavorati o pelati)» comprendente la specie «*Tuber mesentericum Vitt. Interi*».

PRESIDENTE. Do lettura dell'Allegato 2, quale risulta con le proposte testè formulate dal senatore Venturi e tendenti ad inserire, dopo la classifica «Seconda scelta», la classifica: «Terza scelta - *Tuber mesentericum Vitt. - Interi*» e sopprimendo altresì l'espressione «e in barattoli non inferiori a 1 kg»:

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regola- ri, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regola- ri, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o mac- chiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfit- ture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irrego- lari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o me- no scura	Interi, ma leggermente irrego- lari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfit- ture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastan- za soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastan- za soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Segue ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Pezzi di tartufo	Tuber mesentericum Vitt.	Interi
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre specie ammesse
		Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tritume e il 5 per cento di altre specie

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO